CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE TRA IL COMUNE DI SUSA E L'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE ________PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ANNO 2025/2026 L'anno ______ addi _____ del mese di ______ in ______ TRA Il Comune di Acqualagna, con sede legale in Acqualagna, P.zza Enrico Mattei n.9, codice fiscale n., p. I.V.A., rappresentato dalla d.ssa in qualità di Responsabile del Settore IV, E L'Associazione/Organizzazione _______, con sede legale in _______, con sede legale in _______, codice fiscale n. _______, iscritta nel Registro regionale del volontariato in data _______ con n. ______, rappresentata dal sig. _______, nato a _______, nato a _______ il ______ il quale dichiara di agire in nome, per conto e

PREMESSO CHE

nell'interesse dell'Associazione/Organizzazione stessa;

- · il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo Settore" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali (art. 2 del D. Lgs. 117/2017);
- · il Codice del Terzo Settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione (art. 17 del D. Lgs. 117/2017);
- -l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dal beneficiario del servizio;
- · l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- · la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- · l'articolo 56 del Codice del Terzo Settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";

· il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le
associazioni di volontariato con le quali stipulare la convenzione "mediante procedure comparative riservate
alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di
trattamento;
· Con avviso pubblico di manifestazione di interesse in data, pubblicato sul sito istituzionale
dell'ente è stata indetta apposita procedura per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di
volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
· che, esperite le dovute procedure, con atto del Responsabile del Servizio n delè stata
selezionata l'Associazione, denominata, iscritta al n del Registro della Regione
Marche per lo svolgimento del servizio di trasporto sociale;
Tanto richiamato e premesso, il Comune e l'Associazione/Organizzazione convengono e
stipulano quanto segue:
Art. 1 - Oggetto
In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo Settore, il
Comune si avvale dell'attività dell'Associazione/Organizzazione denominata,
iscritta nell'apposito registro, e quindi affida alla stessa il servizio di trasporto sociale in quanto attività di
interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Dlgs n. 117/2017, cose di seguito organizzato:
1. trasporto e accompagnamento, mediante i propri volontari associati, di cittadini residenti nel Comune di
Acqualagna, disabili o anziani, adulti e minori in temporanea condizione di difficoltà per visite mediche o
specialistiche, esami clinici, cicli di cure legate alla patologia, trattamenti riabilitativi ecc, verso strutture
sanitarie, assistenziali, riabilitative, pubbliche o convenzionate nell'ambito territoriale di Acqualagna, dei
Comuni limitrofi e degli Ospedali del Territorio a supporto del singolo e della famiglia, laddove siano
impossibilitati a provvedervi in modo autonomo;
2. trasporto finalizzato a consentire a persone in situazioni di fragilità - prive di una rete familiare di supporto
o in condizioni di disagio – l'espletamento di piccole commesse quali acquisti di viveri, visite al cimitero,
riscossione pensioni, acquisto farmaci limitatamente al solo territorio comunale ecc.
Art. 2 - Finalità
Attraverso il convenzionamento per lo svolgimento delle attività sopra descritte il Comune di Acqualagna e
l'Associazione/Organizzazione sanciscono il loro comune impegno per la realizzazione di finalità di solidarietà
sociale e promozione sociale tese al miglioramento complessivo dell'offerta a favore dei cittadini.
La finalità del servizio di trasporto sociale è quella di garantire pari opportunità di accesso ai servizi pubblici
o privati presenti in ambito comunale e provinciale, promuovendo azioni dirette alla rimozione di ostacoli di
ordine economico, sociale e culturale che ne impediscono l'effettivo accesso, prevenendo il rischio di
isolamento, di emarginazione e di solitudine.
Art. 3 – Responsabili del progetto
I responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dal Comune e
dall'Associazione, sono il Sige il Sig

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici con gli uffici competenti.

Art. 4 - Impegni dell'Associazione

L'Associazione/Organizzazione si impegna a svolgere le seguenti attività, oggetto di convenzione:

- 1. trasporto e accompagnamento mediante i propri volontari associati di cittadini residenti nel Comune di Acqualagna, disabili o anziani, adulti e minori in temporanea condizione di difficoltà per visite mediche o specialistiche, esami clinici, cicli di cure legate alla patologia, trattamenti riabilitativi ecc, verso strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative, pubbliche o convenzionate nell'ambito territoriale di Acqualagna, dei Comuni limitrofi e degli Ospedali del territorio a supporto del singolo e della famiglia, laddove siano impossibilitati a provvedervi in modo autonomo;
- 2. trasporto finalizzato a consentire a persone in situazioni di fragilità prive di una rete familiare di supporto o in condizioni di disagio l'espletamento, e limitatamente al solo territorio comunale, di piccole commesse quali acquisti di viveri, visite al cimitero, riscossione pensioni, acquisto farmaci ecc.;

Gli utenti potranno presentare istanza all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, questo provvederà a prendere i contatti con l'Associazione.

L'associazione si impegna a utilizzare prevalentemente volontari nello svolgimento dei servizi oggetto della convenzione e a non retribuirli se non a titolo di mero rimborso delle spese sostenute e documentate.

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione un mezzo di trasporto attrezzato per la disabilità, al fine di assicurare il servizio fino al max. di n. 2 chiamate alla settimana per il trasporto sociale di cui al punto 1 e ad un max. di n. 2 trasporti al giorno per n. 2 giorni alla settimana (lunedì, mercoledì) per il servizio di cui al punto 2, e a garantire che i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecnico-pratiche trasmettendo l'elenco al Comune.

L'Associazione fornisce gli automezzi necessari, appositamente attrezzati nelle forme di legge, stipulando adeguate polizze assicurative per la responsabilità civile, compreso tutti i terzi trasportati, secondo le normative vigenti in materia. Su ciascun automezzo potrà essere previsto, oltre l'autista, un accompagnatore. L'autista dovrà essere munito dell'idonea autorizzazione di guida in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti leggi. L'accompagnatore (se previsto) o l'autista curerà con particolare attenzione la tutela dei trasportati durante il percorso, la salita e la discesa degli stessi. Tale prescrizione è omessa in presenza di esplicita diversa indicazione all'interno del programma individualizzato compilato dai competenti servizi. Gli accompagnati non potranno essere lasciati in custodia di minori

Art. 5 – Impegni del Comune

Il Comune di Acqualagna si impegna a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto.

Il Comune si impegna altresì a fornire adeguata pubblicità all'iniziativa, puntuale informazione ai cittadini circa le modalità di svolgimento del servizio, e ad assicurare la propria collaborazione per una migliore riuscita del progetto.

Art. 6 -Rimborsi

Il valore annuo della presente convenzione a rimborso è di € 2.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72).

Sono rimborsabili, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio del Comune, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- a) gli oneri relativi alla copertura assicurativa delle attività, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- b) i costi telefonici sostenuti per il servizio;
- c) i costi carburante nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggi, pasti nel limite massimo di € 10,00 etc.);
- d) i costi sostenuti per la formazione dei volontari, se connessa alla presente convenzione;
- e) le spese per assicurazione volontari per infortuni e malattie connessi all'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- f) quota parte dei costi indiretti purchè imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione. Tutte le spese saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

Le prestazioni oggetto del rimborso di cui al presente articolo saranno documentate all'Ufficio Servizi Sociali del Comune mediante "schede riassuntive" dei servizi svolti. Detti prospetti, con allegata documentazione giustificativa delle spese sostenute, dovranno essere firmati dal legale rappresentante dell'Associazione.

Art. 7 - Durata

La presente convenzione, ha validità per anni due a far data di sottoscrizione, rinnovabile per una ulteriore annualità alle medesime condizioni e previo accordo tra le parti.

Potrà essere data disdetta motivata da una delle due parti con efficacia trascorsi 30 giorni dalla relativa comunicazione scritta. In questo caso verrà liquidata proporzionalmente la quota per il servizio di trasporto sociale effettivamente prestato.

Qualsiasi integrazione o modificazione alla presente convenzione potrà essere apportata previo accordo tra le parti.

Art. 8 - Controlli

Il Comune di Acqualagna, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi resi dall'Associazione.

Art. 9 - Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere e per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

Ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i
propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la
responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da
Agenzia di, numero, scadenza
Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del D. Lgs. 117/2017), che
provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo
per i servizi di cui alla presente convenzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 10 - Risoluzione
Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere le presenta convenzione per
ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.
Inoltre, il Comune può risolver la seguente:
· qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità
competenti;
· qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica
nell'assetto associativo tale da far venire meno il rapporto fiduciario con il Comune.
La risoluzione è efficace trascorsi 30 giorni dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.
Art. 11 – Trattamento dei dati personali
L'Associazione/Organizzazione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 (GDPR), e del
D.Lgs. N. 101/2018, è titolare del trattamento dei dati personali, effettuati con o senza l'ausilio di processi
automatizzati, necessari al fine di adempiere agli obblighi connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con
la presente Convenzione.
Art. 12 - Controversie
I rapporti tra Comune e Associazione/Organizzazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale
collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).
In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente verrà esperito tra le
stesse un tentativo di amichevole conciliazione.
Art. 13 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto e normato, Comune e Associazione rinviano al Codice civile ed alla normativa
richiamata in premessa. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica,
senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.
Art. 14 – Spese contrattuali

Le spese, i diritti e le imposte riferibili alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Per l'Associazione_

Per il Comune di Acqualagna